



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8720 del 2020, proposto da

Davide Scansetti, Federica Mandarini, rappresentati e difesi dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano non costituiti in giudizio;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini 12;

nei confronti

Irene Cavasini non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Toscana;
- della graduatoria riservata regionale della Toscana nella parte in cui i ricorrenti sono collocati oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenuti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- del punteggio attribuito ai ricorrenti, del verbale di valutazione e attribuzione del punteggio non-ché dei conteggi della Commissione valutatrice, di ogni altro atto connesso relativo all'errato calcolo del punteggio in graduatoria;
- del bando e delle Linee Guida del 25/7/2019 nella parte in cui escludono l'attribuzione del punteggio per lo svolgimento pregresso del corso di formazione di medicina generale;
- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Toscana con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata;
- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante *“Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”*;
- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante *“Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale*

2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”;

- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019;

- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;

- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'Intesa ai sensi dell'art. 1 co. 34bis della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 38, co. 1-nonies del 28.11.2019 e dell'Intesa ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 28 agosto n.281 del 20.2.2020;

- di qualsivoglia diniego opposto dalle resistenti a parte ricorrente rispetto all'accesso e all'ostensione degli atti sopra citati, e di ogni altro atto inerente alla procedura per cui è causa;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

- in quanto occorra dell'articolo 12, comma 3, l. 60/2019 nella parte in cui esclude l'attribuzione del punteggio per lo svolgimento pregresso del corso di formazione di

medicina generale;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegra-zione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla do-manda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il comma 3° dell'art. 12 del cd. Decreto Calabria (D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2019) stabilisce che *“Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina*

generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio”;

Considerato che in data 25 luglio 2019 si è riunita la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha emesso il documento 2019/137/CR7a/C7 recante *“Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60”;*

Rilevato che dette Linee guida prevedono, tra le altre cose, che *“f) ... le risorse destinate a coprire gli oneri derivanti dalla applicazione del comma 3, pari a 2.000.000 €/anno per ciascun triennio attivato con accesso mediante graduatoria riservata, siano ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti” ... “Così come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro” ... “è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale”;*

Atteso che, con documento adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in seguito a riunione del 18 settembre 2019, contenente *“Riparto dei posti per l’accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019”*, si legge che *“La relazione tecnica allegata al Decreto di cui sopra stabilisce che <<il costo medio per l’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni è di circa 1.000 euro pro-capite, per l’intera durata del percorso formativo>>. Quanto indicato al punto precedente è stato stimato dal Ministero della Salute senza alcuna analisi preliminare presso*

le Regioni ed essendo evidente che è fortemente sottostimato, si può ragionevolmente intendere che i 1.000 € citati nella relazione riguardino ciascun anno di corso. Pertanto, i 2.000.000 € vengono ripartiti per 3.000 €, determinando un numero di medici ammissibili pari a 666 unità per ciascun anno di applicazione della norma”;

Visto il Decreto Dirigenziale n° 15615 del 24 settembre 2019, con cui è stato approvato il bando per l'ammissione tramite graduatoria riservata di 28 medici senza borsa di studio;

Vista la graduatoria, approvata con decreto 13314 del 27 agosto 2020 e pubblicata il 2 settembre 2020;

Atteso che i ricorrenti si sono collocati oltre l'ultimo posto disponibile;

Visto il provvedimento del 15 ottobre che ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza dal 21 ottobre sino a nuove disposizioni;

Visto il ricorso notificato in data 30 ottobre 2020 con cui i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe;

Visto il decreto *inaudita altera parte* n. 6785 del 2 novembre 2011 con il quale, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 56 c.p.a., è stata accolta l'istanza cautelare;

Viste le memorie di costituzione del Ministero della Salute, che, oltre a concludere per la reiezione del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, hanno anche eccepito, in particolare, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso: nella parte in cui ha ad oggetto l'Avviso pubblico e gli atti prodromici che hanno definito il contingente dei medici da ammettere al Corso, in quanto il numero di medici da ammettere mediante graduatoria riservata sarebbe stato reso noto fin dalla pubblicazione dell'Avviso di riferimento, avvenuta per tutte le Regioni in data 12 novembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; nella parte in cui ha ad oggetto gli atti della Conferenza di Servizio che non avrebbero natura amministrativa né provvedimento in quanto riguarderebbero “*posizioni comuni su*

temi di interesse delle Regioni” adottati ai sensi del Regolamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, e, pertanto non sottoposti ai vizi previsti per gli atti amministrativi;

Ritenuto necessario procedere all’integrazione del contraddittorio attesa l’impugnazione anche mancata ammissione al Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2019/2022 della Regione Toscana;

Rilevato che, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Toscana dal quale risulti:

- 1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Toscana ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo

integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Toscana resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto necessario richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato- Regioni - Province Autonome, al Ministero della Salute ed alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per la rispettiva competenza, documentati chiarimenti in ordine alla quantificazione del fabbisogno economico per la copertura dei posti relativi ai bandi in questione, con particolare riguardo alla effettuazione di eventuale analisi preliminare presso le Regioni;

Ritenuto, altresì, che il detto incumbente istruttorio dovrà essere assolto mediante deposito di relazione corredata da documenti nella segreteria della Sezione entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Considerato che le questioni dedotte in giudizio dalla parte ricorrente richiede un approfondimento proprio della fase di merito;

Considerato comunque che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, debba ritenersi prevalente l'interesse dei ricorrenti a non perdere irrimediabilmente la possibilità di partecipare al corso di formazione da cui risulta escluso, atteso che dal 21 ottobre u.s. sono state sospese le lezioni in presenza, così riducendosi i problemi logistici ed i costi di gestione;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- autorizza parte ricorrente in epigrafe indicata alla notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui pure in motivazione;
- dispone gli incumbenti istruttori di cui alla parte motiva nei sensi e nei termini ivi prescritti;
- accoglie l'istanza cautelare, ammettendo con riserva, per l'effetto, i ricorrenti a partecipare al corso da cui erano stati esclusi;

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 19 gennaio 2021

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO